



ISTITUTO COMPRENSIVO MANOPPELLO

Via S. Vittoria 11 - 65024 Manoppello (PE) tel. 085 / 859134 fax 085/8590846 - CF 91100540680

e-mail: peic81700n@istruzione.it – e-mail certificata peic81700n@pec.istruzione.it

Sito web: icmanoppello.edu.it

VADEMECUM PER I BES

A.S. 2020-2021

“Immaginiamo che la classe sia una scatola piena di chiodi dove, casualmente, sono finite delle viti.

Se dalla scatola l’insegnante estrae una vite e con un martello la conficca nel legno, penserà che il “chiodo” sia difettoso perché non entra nel legno.

Ma se, osservandolo meglio, si accorge che è una vite, allora si servirà dello strumento adatto: il cacciavite, per farla entrare nel legno, e noterà subito che la vite funziona benissimo.”

(G. Cutrera, vice presidente AID)



INDICE

<u>- PREMESSA</u>	<u>3</u>
<u>- RIFERIMENTI NORMATIVI.....</u>	<u>4</u>
<u>- I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (MAPPA BES).....</u>	<u>6</u>
<u>- PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE E LA SEGNALAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES.....</u>	<u>7</u>
<u>- PROTOCOLLO PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ CERTIFICATA.....</u>	<u>8</u>
– Iscrizione	
– Accoglienza	
– Stesura della documentazione	
– Frequenza scolastica	
– Valutazione	
<u>- PROTOCOLLO PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DSA.....</u>	<u>15</u>
– Iscrizione	
– Documentazione	
– Valutazione	
– Studio delle lingue straniere	
<u>- ALUNNI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI DIAGNOSTICATI</u>	<u>17</u>
– Deficit del linguaggio	
– Deficit delle attività non verbali	
– Disturbo da deficit dell'attenzione e dell'Iperattività (ADHD)	
– Deficit di memoria	
– Disturbo di ansia generalizzata	
– Disturbo dovuto a funzionamento intellettivo limite (FIL)	
<u>- PROTOCOLLO PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI NON CERTIFICATI</u>	<u>18</u>
– Documentazione	
– Valutazione	
<u>- PROTOCOLLO PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI.....</u>	<u>20</u>
– Accoglienza	
– Criteri per l'assegnazione alla classe	
– Valutazione	
<u>- PROTOCOLLO PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI ADOTTATI.....</u>	<u>27</u>
– Accoglienza	
– Criteri per l'assegnazione alla classe	
– Valutazione	
<u>- DDI E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI</u>	<u>33</u>
<u>- ALUNNI FRAGILI</u>	<u>34</u>
<u>- ISTRUZIONE DOMICILIARE.....</u>	<u>35</u>
<u>-VADEMECUM PER IL DOCENTE DI SOSTEGNO.....</u>	<u>38</u>

PREMESSA

L'inserimento degli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) nelle classi è finalizzato alla piena integrazione di ognuno offrendo loro opportunità formative che consentano a ciascuno lo sviluppo delle proprie potenzialità. Il Piano d'Inclusione rivolto agli alunni con Bisogni Educativi Speciali ha, quindi, lo scopo di garantire **IL SUCCESSO FORMATIVO** di ciascun alunno di ogni ordine di scuola.

“La scuola italiana sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile. La scuola consolida le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana promuovendone la piena integrazione. Favorisce inoltre, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo precoce (...) Particolare cura è riservata agli allievi con disabilità e con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da consolidare nella normale progettazione dell'offerta formativa.” (Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell'Infanzia e del Primo Ciclo d'Istruzione-settembre 2012)

DESTINATARI

Sono destinatari dell'intervento a favore dell'inclusione tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali **delle Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado dell'I.C. di Manoppello.**

Per concretizzare il modello di scuola inclusiva l'Istituto Comprensivo di Manoppello intende realizzare i seguenti protocolli:

- a) Protocollo per l'inclusione degli alunni con disabilità certificata
- b) Protocollo per l'inclusione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento
- c) Protocollo per l'inclusione degli alunni con altri bisogni educativi speciali.
- d) Protocollo per l'inclusione degli alunni stranieri
- e) Protocollo per l'inclusione degli alunni adottati

I succitati protocolli contengono le indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per l'inclusione degli alunni con BES. Essi rappresentano degli strumenti di lavoro e potranno, pertanto, essere integrati e rivisti periodicamente sulla base delle esperienze realizzate e delle esigenze che si generano.

[TORNA ALL'INDICE](#)

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente documento contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento ottimale degli alunni con BES e viene stilato nel rispetto dei seguenti documenti normativi:


- **DPR 970/1975** – introduce nell’ordinamento giuridico la figura dell’insegnante di sostegno formato e specializzato per poter favorire l’integrazione scolastica.
- **L. 517/1977** – stabilisce il principio dell’integrazione per tutti gli alunni disabili della scuola elementare e media dai 6 ai 14 anni.
- **C DPR 722/1982** – Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/486 relativa alla formazione scolastica dei lavoratori migranti.
- **L. 104/92** – generalizza l’integrazione e sancisce il diritto all’istruzione e all’educazione nelle sezioni e classi comuni per tutte le persone in situazione handicap, precisando che *“l’esercizio di tale diritto non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap”*.
- **DPR del 24 febbraio 1994** – “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap”, definisce l’articolazione della compilazione dei documenti specifici quali la D.F. (Diagnosi Funzionale), il P.D.F. (Profilo Dinamico Funzionale) e il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) da parte delle U.S.L. (Unità Sanitarie Locali). Prevede inoltre gli accordi di programma, il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (GLIP: composto da docenti, operatori dei servizi sociali e genitori; incaricato di programmare le attività idonee all’integrazione del bambino).
- **L. 297/94** – *“L’assegnazione dell’insegnante per le attività di sostegno alla classe rappresenta la “vera” natura del ruolo che egli svolge nel processo di integrazione”*.
- **L. 40/1998** – Disciplina sull’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
- **DPR 394/1999** – “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del DL n. 286/1998”.
- **L. 328/2000** – Norma “Per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, pone l’accento sui bisogni essenziali delle persone.
- **L. 53/2003** – assicura l’obbligo alla frequenza per almeno 12 anni o, comunque, sino al 18° anno di età ovvero sino al conseguimento di una qualifica professionale.
- **D.Lgs. 76/2005** – “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c, della legge 28 marzo 2003, n. 53”.
- **D.Lgs. 226/2005** “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”.
- **CM 24/2006** – “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”.
- **DPR 122/2009** – “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia”.
- **L. 18/2009** – Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (New York, 13 dicembre 2006), con Protocollo opzionale, e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Ratifica la Convenzione ONU del 1959 e chiarisce che tutte le categorie di diritti si applicano alle persone con disabilità e identifica le aree nelle quali può essere necessario intervenire per rendere possibile ed effettiva la fruizione di tali diritti; identifica, inoltre, le aree nelle quali vi sono violazioni e quelle nelle quali la protezione va rafforzata. La Convenzione ONU, focalizzando l’impegno dello Stato sui diritti delle persone con disabilità, abbandona definitivamente la visione della non-abilità come malattia, ed opera un cambiamento di natura culturale: *“Traghettono gli interventi in favore delle persone con disabilità da una modalità settoriale e frammentaria ad un approccio globale per la costruzione di una società pienamente inclusiva e di un ambiente a misura di tutti”*.
- **L. 94/2009** “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”.
- **CM 2/2010** – “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”.
- **L. 170/2010** – relative all’inclusione scolastica degli alunni con DSA (Disturbi Specifici d’Apprendimento: dislessia, disgrafia, discalculia e disortografia).

- **DM 5669/2011** “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento”.
- **SETTEMBRE 2012** – Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo d’Istruzione.
- **Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012** – relativa ai Bisogni educativi Speciali (BES). Fornisce indicazioni organizzative sull’inclusione anche degli alunni che non siano certificabili né con disabilità, né con DSA, ma che hanno difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio personale, familiare e socio-ambientale;
 - Estende i benefici della L. n° 170/10, cioè le misure compensative e dispensative ai BES;
 - Istituisce i GLI (Gruppi di Lavoro per l’Inclusione che nell’art. 15 della Legge 104/92 erano Gruppi di Lavoro per l’Integrazione) con la finalità di potenziare la cultura dell’inclusione per realizzare il diritto allo studio di tutti.
- **CM 8/2013** - Strumenti di intervento per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES).
- **Nota Dirigenziale 2563/2013**, “Chiarimenti di applicazione alla Direttiva del 27.12.2012”:
 - Piano annuale per l’inclusione (PAI) da redigere al termine di ogni anno scolastico, da approvare nel Collegio dei Docenti di giugno e da integrante nel POF;
 - Gruppi di Lavoro per l’Inclusione;
 - Organizzazione territoriale per l’inclusione (Legge n. 35 del 4/4/2012: creazione di una rete di scuole-polo per l’inclusione) e rapporti con CTI (Centri Territoriali per l’Inclusione) e CTS (Centri territoriali di Supporto) e i GLIP (Gruppi di lavoro Inter istituzionali: art. 15 legge n.104/92).
- **CM 4233/2014** – “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”.
- **CM 7443/2014** – “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati”.
- **L.107/2015**, “La Buona Scuola” (entrata in vigore il 16/07/2015). L’inclusione scolastica diventa un tema condiviso. La NORMATIVA di riferimento è costituita da decreti, circolari e direttive ministeriali, che danno indicazioni precise alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, suggerendo comportamenti didattici, strategie metodologiche, mezzi compensativi, misure dispensative e valutative adeguati.
- **D. Lgs. 66/2017** – “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità” a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (GU Serie Generale n.112 del 16-05-2017 - Suppl. Ordinario n. 23). Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/2017.
- **D. Lgs. 96/2019** – modifiche al D. Lgs. 66/2017.
- **Decreto del Ministro dell’Istruzione 39/2020** – “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’a.s. 2020/2021”.
- **Decreto del Ministro dell’Istruzione 89/2020** – “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.39”.
- **OM 134/2020** – “Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell’art.2, comma 1, lettera d-bis) del decreto legge 8 aprile 2020, n.22”.
- **Nota del Ministero dell’Istruzione 1990/2020** relativa all’attuazione del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 in ambito scolastico.

[TORNA ALL’INDICE](#)

I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Fanno parte dei BES gli alunni che, per continuità o determinati periodi, *“per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici o sociali”* necessitano di una didattica personalizzata (D.M. del 27/12/2012).



[TORNA ALL'INDICE](#)

PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE E LA SEGNALAZIONE DI TUTTI I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI, CERTIFICATI O NON CERTIFICATI

Nel rispetto della normativa vigente, ogni docente ha il dovere di:

- **Rilevare e comunicare**, in base ad osservazioni la presenza di una eventuale e sospetta **disabilità** non precedentemente riscontrata e invitare i genitori a sottoporre il proprio figlio ad una visita presso la ASL di competenza e seguire l'iter che le strutture sanitarie indicheranno. → [Vai al PROTOCOLLO PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'](#)
- **Osservare/individuare e prevenire** le difficoltà di apprendimento degli alunni **art. 3 della Legge 170/2010**: *"E' compito della scuola di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di **DSA** degli studenti"* e redigere un Piano Didattico Personalizzato (PDP). → [Vai al PROTOCOLLO PER GLI ALUNNI CON DSA](#)
- **Segnalare particolari situazioni di difficoltà, affettive, sociali, di apprendimento, linguistiche comportamentali, persistenti o transitorie non sempre certificabili da un punto di vista sanitario**. In questo caso gli insegnanti, una volta osservato e valutato, mettono in atto interventi tempestivi e inviano una comunicazione informativa alle famiglie per informarla sulle difficoltà d'apprendimento o sulla presenza di altre problematiche (comportamentali, affettive, sociali...). In dialogo con essa i docenti, "sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche" (C.M. 6.03.2013) verbalizzate durante il Consiglio di Classe o d'Interclasse, redigono il Piano Didattico Personalizzato che sarà condiviso e sottoscritto dalla famiglia che avrà compilato il modulo per accettazione elaborazione PDP. → [Vai al PROTOCOLLO PER GLI ALUNNI CON BES](#)

[TORNA ALL'INDICE](#)

PROTOCOLLO PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ CERTIFICATA (L.104/92)



a) ISCRIZIONE

- Si procederà all'organizzazione di incontri per le famiglie, miranti alla diffusione delle informazioni di carattere organizzativo.
- La famiglia potrà visitare la scuola (soprattutto in caso di disabilità grave in cui sono necessarie particolari attenzioni).
- I genitori procederanno con l'iscrizione dell'alunno presso la Segreteria dell'Istituto entro i termini prestabiliti.
- La famiglia dovrà, entro breve tempo, far pervenire la certificazione di disabilità direttamente alla Segreteria dell'Istituto.

b) ACCOGLIENZA

- Prima dell'inizio della scuola gli insegnanti potranno incontrare i genitori per uno scambio di informazioni riguardo ai bisogni dell'alunno.
- L'alunno parteciperà alle attività di accoglienza organizzate dagli insegnanti.

c) DOCUMENTAZIONE e CERTIFICAZIONE

In base al D.Lgs. n.66 del 13 aprile 2017, "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità", la documentazione è composta da:

	Profilo di Funzionamento (art.5)	Progetto Individuale per le persone disabili (art.6)	Piano Educativo Individualizzato (art.7)
Definizione	È il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI. Unifica la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico-Funzionale.	È un documento che analizza tutte le variabili, oggettive e soggettive, che ruotano attorno alla persona con disabilità: comprende la valutazione diagnostico-funzionale o il Profilo di Funzionamento, le prestazioni di cura e di	È il documento riferito alla programmazione della classe dell'alunno/a e al progetto di Istituto. Prende in considerazione obiettivi, attività, metodi, tempi, materiali e risorse per l'apprendimento.

	<p>Definisce le competenze professionali, la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica.</p>	<p>riabilitazione a carico del SSN, il PEI, i servizi alla persona a cui provvede il Comune, le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.</p> <p>Viene richiesto dalla famiglia dell'alunno disabile dopo aver consegnato la certificazione di disabilità.</p>	<p>È finalizzato al raggiungimento di autonomia, competenze e abilità, in rapporto alle potenzialità dell'alunno/a.</p>
Redazione	<p>A cura dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare (art.5), con la collaborazione dei genitori dell'alunno/a con disabilità e la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata.</p> <p>Viene redatto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'OMS.</p>	<p>A cura dell'Ente Locale, d'intesa con la ASL e con la Scuola, con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità.</p> <p>Redatto su richiesta della famiglia.</p>	<p>È redatto sulla base della Certificazione di disabilità e del Profilo di Funzionamento all'inizio di ogni anno scolastico.</p> <p>A cura dei docenti contitolari o del Consiglio di Classe, con la partecipazione dei genitori, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'Istituto che interagiscono con la classe e con l'alunno/a con disabilità, nonché con il supporto dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare.</p> <p>Nel passaggio tra i gradi di istruzione o di trasferimento tra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quella di destinazione.</p>
Aggiornamento	<p>Al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'Infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.</p>		<p>È soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico, al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche e integrazioni.</p> <p>È aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.</p>

d) FREQUENZA SCOLASTICA

Per gli alunni che necessitano di frequentare delle terapie in orario scolastico o per gli alunni che per valide ragioni non possono frequentare tutto l'orario scolastico, è possibile stabilire un orario di frequenza ridotto. Tale orario deve essere condiviso tra la famiglia e la Scuola (tramite modello predisposto dall'Istituto), approvato dal Dirigente Scolastico e indicato nel PEI.


Per gli alunni che si assentano regolarmente durante la settimana per seguire delle terapie, deve essere presentato in segreteria un certificato steso dall'Ente di riferimento in cui vengono effettuate le terapie.

Il Piano per la Didattica Digitale Integrata, approvato dal Collegio Docenti il 23/10/2020 e dal Consiglio di Istituto con delibera n.19 del 04/11/2020, assicura la progettazione del percorso di insegnamento-apprendimento nel rispetto delle caratteristiche e delle potenzialità del singolo alunno, prevedendo supporto alle attività di didattica a distanza.

L'Istituto assicura, inoltre, in base alle esigenze espresse dalla famiglia dell'alunno, la possibilità di svolgere lezioni in sede in caso di attivazione di Didattica Digitale Integrata, ferma restando l'assenza di condizioni di isolamento/quarantena.

e) VALUTAZIONE

Il D.Lgs. n.62/2017 ribadisce che la *“valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità **formativa ed educativa** e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”* (art.1).



Nel processo valutativo dell'alunno con disabilità occorre:

- 1.** Definire chiaramente che cosa si sta valutando.
- 2.** Prestare attenzione alla competenza più che alla forma, ai processi più che al solo risultato ottenuto.
- 3.** Valutare quello che lo studente ha effettivamente imparato (non solo ciò che sa).
- 4.** Assicurare lo svolgimento in condizione analoghe a quelle abituali con l'uso degli stessi strumenti e tecnologie.
- 5.** Prestare attenzione alle variabili emotive-affettive che possono condizionare la prestazione dell'allievo disabile.

f) PROGRAMMAZIONE: OBIETTIVI MINIMI E OBIETTIVI DIFFERENZIATI

Tutti i Docenti della classe, non solo l'insegnante di sostegno, concorrono al successo del percorso scolastico dell'alunno diversamente abile, quindi tutti i docenti sono corresponsabili del momento valutativo.


Il **P.E.I.** può essere redatto in conformità agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente riconducibili, ma può anche definire percorsi con obiettivi didattici e formativi differenziati. Nell'uno e nell'altro caso la valutazione rappresenta una fase ineludibile proprio per il carattere formativo ed educativo che essa acquisisce nei confronti dell'allievo.

Nell'elaborazione del PEI si può parlare di Programmazione Semplificata e/o Ridotta (Obiettivi Minimi) e Programmazione Differenziata (Obiettivi Differenziati, non riconducibili ai programmi della classe).

	Programmazione Semplificata e/o Ridotta	Programmazione Differenziata
Definizione	Gli obiettivi didattici sono minimi e quindi ridotti, ma sempre riconducibili a quelli della classe e ai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art.15, comma 3, O.M. 90/2001).	Gli obiettivi didattici non sono riconducibili ai programmi ministeriali per la classe in cui è inserito l'alunno.
Programmazione	È possibile prevedere: <ul style="list-style-type: none"> - un programma minimo con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline (modalità usata nei programmi delle scuole secondarie di primo grado); - un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (art.318, D.Lgs. 297/1994). 	Consiste in un piano di lavoro personalizzato stilato da ogni Consiglio di Classe per ogni singola materia, sulla base del PEI. Per gli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di I grado, è bene informare la famiglia.
Valutazione	Le prove equipollenti possono consistere in: <ul style="list-style-type: none"> - mezzi diversi (ad es., svolte con l'ausilio di apparecchiature informatiche); - modalità diverse (ad es., prove strutturate: risposta multipla, Vero/Falso, ecc.); - tempi più lunghi nelle prove scritte (art.15, comma 9, O.M.; art.318, comma 3, D. Lgs. 297/1994). 	Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al PEI. Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi.
Esame di Stato conclusivo	In entrambi i casi, la programmazione è sempre valida per la promozione alla classe successiva, anche quando essa è completamente differenziata. Questo vale anche al momento dell'Esame, che l'alunno potrà affrontare anche sostenendo prove totalmente differenziate, in base a quanto stabilito nel PEI. Superando queste prove conseguirà un diploma valido a tutti gli effetti, senza nessuna menzione del particolare percorso seguito.	

Per la valutazione degli alunni con disabilità della Scuola Primaria e Secondaria si fa riferimento al documento sulla valutazione, inserito nell'area riservata della Funzione Strumentale – Area 1.

g) I GRUPPI PER L'INCLUSIONE



	GLIR	GIT	GLI	GLO
Definizione	Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale	Gruppo per l'Inclusione Territoriale	Gruppo di Lavoro per l'Inclusione	Gruppo di Lavoro Operativo
Livello	Istituiti presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale	Istituiti a livello di ambito territoriale provinciale o delle città metropolitane maggiori.	Istituiti presso ciascuna istituzione scolastica.	Istituiti presso ciascuna istituzione scolastica.
Composizione	Presieduto dal dirigente preposto all'USR o da un suo delegato e composto da membri individuati tramite apposito decreto ministeriale.	Coordinato da un dirigente tecnico o un dirigente scolastico e composto da docenti esperti nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative.	Composto da docenti curricolari, docenti di sostegno, (eventualmente) personale ATA e specialisti dell'ASL.	Composto dal team dei docenti/ Consiglio di Classe, con la partecipazione dei genitori/tutori dell'alunno, figure professionali interne ed esterne alla scuola che interagiscono con la classe, unità di valutazione multidisciplinare e un rappresentante designato dall'Ente Locale.
Compiti	- Consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di	- Conferma delle richieste inviate dai DS agli USR relative al fabbisogno delle misure di sostegno	- Supporto al Collegio Docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'Inclusione.	- Definizione del PEI; - verifica del processo di inclusione; - quantificazione delle ore e delle

	<p>programma, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;</p> <ul style="list-style-type: none"> - supporto ai GIT; - supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei piani di formazione in servizio del personale. 	<p>oppure esprime su tale richiesta un parere difforme;</p> <ul style="list-style-type: none"> - supporto alle scuole nella definizione del PEI secondo la prospettiva ICF e nel potenziamento delle attività di didattica inclusiva; - consultazione, programmazione e coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, in collaborazione con associazioni, Enti Locali e le ASL. 		<p>altre misure di sostegno.</p>
--	---	--	--	----------------------------------

[TORNA ALL'INDICE](#)

**PROTOCOLLO PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO
(L. 53/2003, L. 170/2010)**



a) ISCRIZIONE

- Si procederà all'organizzazione di incontri per le famiglie, miranti alla diffusione delle informazioni di carattere organizzativo.
- La famiglia potrà visitare la scuola (soprattutto in caso di disabilità grave in cui sono necessarie particolari attenzioni).
- I genitori procederanno con l'iscrizione dell'alunno presso la Segreteria dell'Istituto entro i termini prestabiliti.
- La famiglia dovrà, entro breve tempo, far pervenire la documentazione attestante la diagnosi di DSA che deve pervenire da uno specialista della ASL o da una struttura privata ad essa convenzionata o accreditata direttamente alla Segreteria dell'Istituto. La scuola acquisirà dalla famiglia la diagnosi e avvierà l'apertura di un fascicolo personale.

b) DOCUMENTAZIONE

Gli insegnanti, dopo aver preso visione della diagnosi di DSA e aver osservato gli stili di apprendimento e le prestazioni atipiche dell'alunno/a, procederanno alla **stesura di un Piano Didattico Personalizzato (PDP)**.

Ogni insegnante stilerà il PDP relativo alla propria materia durante i Consigli di Classe o durante le ore di Programmazione. Si presterà molta attenzione nello specificare integrazioni/sostituzioni in merito agli obiettivi, l'uso di eventuali misure dispensative e di strumenti compensativi.

Generalmente entro la fine del mese di novembre, il PDP verrà formalizzato e sottoscritto dalle famiglie e dai docenti durante un incontro tra queste e la scuola e dal Dirigente Scolastico in ultimo. L'incontro potrà essere realizzato in videoconferenza, utilizzando gli strumenti attualmente in uso nell'Istituto.

Il PDP rappresenta un **patto tra Scuola e famiglia**.

c) VALUTAZIONE

La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni DSA dovrà essere coerente con gli interventi pedagogici-didattici elencati nel PDP.

Gli alunni DSA potranno utilizzare gli strumenti compensativi e le misure dispensative anche durante l'esame conclusivo del primo ciclo d'istruzione.

Sulla base del disturbo specifico potranno essere riservati agli alunni tempi più lunghi di quelli ordinari e l'utilizzo di idonei strumenti compensativi.

Si adotteranno, inoltre, criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia durante le prove orali sia nelle prove scritte.

d) STUDIO DELLE LINGUE STRANIERE



Il Decreto Ministeriale 5669/2011, attuativo della L.170/2010, fornisce indicazioni in merito all'apprendimento delle lingue straniere per gli alunni con DSA.

In particolare:

*“Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l'apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l'espressione orale, nonché ricorrendo agli **strumenti compensativi** e alle **misure dispensative** più opportune. Le **prove scritte** di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA”.*

(art.6, comma 4)

*“Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono **dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera** in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano **tutte le condizioni** di seguito elencate:*

- 1. **certificazione** di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;*
- 2. **richiesta** di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;*
- 3. **approvazione** da parte del Consiglio di Classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.).*

(art.6, comma 5)

[TORNA ALL'INDICE](#)

ALUNNI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI DIAGNOSTICATI

L'area dello svantaggio scolastico, indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit (L. 104/92) o DSA (L.170/2010). La normativa richiama l'attenzione della scuola su una ampia gamma di situazioni che richiedono capacità di lettura, analisi e intervento. Non è possibile compilare un elenco esaustivo di tali situazioni, tuttavia può essere di aiuto la descrizione delle tipologie di BES presenti nella Direttiva e nella Circolare Ministeriale come punto di partenza per i docenti sia per un'interpretazione più attenta dei bisogni degli alunni, sia nei casi di una nuova segnalazione di studenti con BES.

In tutti questi casi, ***“Il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un PDP, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione”*** (Nota Ministeriale 2363/2013).

PRINCIPALI SITUAZIONI DI BES INDIVIDUATE NELLA DIRETTIVA MINISTERIALE

Deficit del linguaggio (DSL)	<ul style="list-style-type: none">• Ritardo nella comparsa e nello sviluppo del linguaggio, frequenza anormale di errori (compiono errori relativi a fasi più precoci dello sviluppo del linguaggio), errori non tipici dello sviluppo linguistico normale. Spesso associato a difficoltà di lettura/ortografia, anomalie nei rapporti interpersonali e disturbi comportamentali.
Deficit delle abilità non verbali	<ul style="list-style-type: none">• Disturbo della coordinazione motoria, disprassia, disturbo non-verbale o, più in generale, bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale qualora comprometta sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell'alunno nella coordinazione motoria.
Disturbo da deficit dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD)	<ul style="list-style-type: none">• Livello di attenzione o aspetti di iperattività e impulsività inappropriati all'età del ragazzo. Spesso associato a DSA o ad altre problematiche (es. Disturbo Oppositivo Provocatorio, Disturbo della Condotta in Adolescenza, Disturbi dell'umore), genera difficoltà di pianificazione, apprendimento e socializzazione.
Deficit di memoria	<ul style="list-style-type: none">• Difficoltà di acquisizione di nuove informazioni che rende problematico l'apprendimento. Spesso provoca difficoltà di elaborazione di informazioni visive e uditive, pertanto l'alunno può commettere errori di copiatura e omissioni e utilizzare espressioni verbali e scritte molto semplici. Spesso associato a DSA o ADHD.
Disturbo di ansia generalizzata	<ul style="list-style-type: none">• Reazione eccessiva di preoccupazione che interferisce seriamente con le prestazioni psico-intellettive, impedendo di fissare la mente su problemi e situazioni specifiche e di elaborarli, limitando la possibilità di svolgere attività abituali.
Deficit dovuto a Funzionamento Intellettivo Limite (FIL)	<ul style="list-style-type: none">• Potenzialità cognitive ai limiti della norma (in genere, QI compreso tra 71 e 84). Comporta minore capacità di assumere comportamenti adeguati al contesto, limitando il "funzionamento adattivo" dell'individuo.

[TORNA ALL'INDICE](#)

PROTOCOLLO PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI BES NON CERTIFICATI (L. 170/2010, D.M. 27/12/2012, C.M. 8/2013)

In questa categoria rientrano tutti quei ragazzi che per diversi motivi si trovino a vivere, in modo momentaneo o permanente, situazioni di deficit **culturale, linguistico, sociale o economico**. In questi casi è solo l'osservazione sistematica dei comportamenti e delle prestazioni scolastiche dello studente che fa sospettare con fondatezza il prevalere dei vissuti personali dei ragazzi o dei fattori dell'ambiente di vita quali elementi ostativi all'apprendimento. Con l'emanazione della normativa sull'inclusione scolastica si potrà procedere quindi, all'elaborazione di un PDP (D.M. 27/12/2012 e C.M. 8/2013), nel quale verranno adottate strategie didattiche non formalizzate se il Consiglio di Classe/Team docenti lo ritiene opportuno, in base alla Nota 2363/2013. La validità del PDP è circoscritta all'anno scolastico di riferimento e messa in atto per il tempo strettamente necessario.

a) **DOCUMENTAZIONE**

Diversamente dal documento redatto per gli alunni con disabilità (PEI) e dal documento redatto per gli alunni con DSA (PDP), entrambi redatti sulla base di una certificazione clinica e secondo parametri di misurazione della difficoltà oggettivi e standardizzati, gli insegnanti redigono il PDP per gli alunni BES non certificati in modo autonomo, sulla base delle difficoltà rilevate, per condurre l'alunno al successo formativo.

L'intervento educativo si realizza attraverso una programmazione flessibile, calibrata al Bisogno Educativo individuato, condivisa dal team dei docenti/Consiglio di Classe e dalla famiglia, che preveda l'adeguamento dei compiti di apprendimento, l'utilizzo di strumenti compensativi e *"tutte le misure che le esigenze educative riscontrate richiedono"* (C.M. 8/2013), allo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, senza abbassare i livelli di apprendimento. Il PDP va quindi inteso come uno strumento in più per "curvare" la metodologia sulle esigenze dell'alunno, o meglio sulla sua *persona*, rimettendo alla esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire ed alle modalità di valutazione.

Oltre che una garanzia per le possibilità di successo scolastico dei BES, i PDP sono una forma di tutela per il lavoro degli insegnanti, poiché definiscono esattamente le misure previste per ogni caso. Esse sono condivise dalla famiglia, che avrà poco spazio per le recriminazioni se tali misure sono state puntualmente adottate dai docenti. È necessario che il documento sia sottoscritto da docenti, famiglie e Dirigente Scolastico.

Si ricorda che nelle situazioni di BES non certificati, è necessario ottenere il consenso della famiglia, tramite compilazione di apposito modulo, cartaceo o digitale, predisposto dall'Istituto.

b) **VALUTAZIONE**

Al momento della valutazione è necessario da un lato tenere conto dei risultati raggiunti dal singolo studente in relazione al suo punto di partenza, dall'altro è fondamentale verificare quanto gli obiettivi

sono riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti dal grado di scuola frequentato. A tal fine è importante:

- concordare con lo studente le attività svolte in modo differenziato rispetto alla classe e le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze;
- individuare modalità di verifica assimilabili al percorso comune.

In sede di esame finale, tuttavia, per questi studenti non sono previste modalità differenziate di verifica:

“Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dai singoli Consigli di classe, dovranno essere fornite alla Commissione d’esame utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l’esame.


La Commissione - sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l’inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dai Consigli di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine i Consigli di classe trasmetteranno alla Commissione d’esame i Piani Didattici Personalizzati.

In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, sia scritto che orale, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per gli alunni con DSA.”

(Nota Ministeriale 3586/2014)

[TORNA ALL'INDICE](#)

PROTOCOLLO PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI



In base alle *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (2014)* possiamo distinguere diverse tipologie di alunni stranieri nel sistema scolastico italiano:

- **alunni con cittadinanza non italiana** (anche se nati in Italia);
- **alunni con ambiente familiare non italofono** o con competenze di lingua italiana limitate, che non garantisce un sostegno adeguato nel percorso di acquisizione delle abilità di lettura e scrittura;
- **alunni minori non accompagnati (MSNA)**: provenienti da altri Paesi che si trovano su territorio italiano privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o altri adulti legalmente responsabili. In base alla L. 47/2017, essi vengono stabilmente accolti nel percorso scolastico una volta stabilite le procedure di accoglienza e affidamento. **Per il loro inserimento si dovrà tenere conto del fatto che, a causa delle pregresse esperienze di deprivazione e abbandono, anche le competenze nella lingua d'origine potranno risultare limitate;**
- **alunni figli di coppie miste**: con un genitore di origine straniera e uno italiano, dal quale acquisiscono la cittadinanza italiana. Le loro competenze nella lingua italiana sono sostenute dalla vicinanza del genitore scolarizzato in Italia. L'eventuale **bilinguismo** dovuto dall'utilizzo della lingua d'origine del genitore straniero risulta positivo sul piano cognitivo ed emotivo;
- **alunni arrivati per adozione internazionale**: richiedono l'adozione di **percorsi personalizzati**, sia in considerazione di eventuali **pregresse esperienze di deprivazione e abbandono**, sia per consolidare autostima e fiducia nelle proprie capacità di apprendimento;
- **alunni ROM, SIT e caminati**: sono i tre principali gruppi di origine nomade. Una parte di essi non possiede la cittadinanza italiana. Tra questi c'è ancora un elevato tasso di evasione scolastica e frequenza irregolare, dovuto anche alla resistenza psicologica verso un processo di scolarizzazione percepito come imposizione e minaccia alla propria identità culturale.

a) ACCOGLIENZA

Il protocollo di accoglienza attua le indicazioni operative contenute nell'art. 45 del DPR 394/1999 intitolato "ISCRIZIONE SCOLASTICA", nelle Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del 2014 e nella nuova Legge per l'integrazione dei minori stranieri non accompagnati

(MSNA). Il protocollo delinea prassi di carattere **amministrativo-burocratico, comunicativo-relazionale, educativo e didattico**.

1. Fase amministrativa-burocratica

COSA	CHI	QUANDO
<p>Accoglienza della famiglia dell'alunno straniero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riceve la famiglia; • rimanda la famiglia alla Segreteria per l'espletamento delle pratiche amministrative. 	Il Dirigente	Al primo contatto con la scuola.
<p>Iscrizione dell'alunno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fornisce il modulo per l'iscrizione (comprensivo delle informazioni relative alle vaccinazioni, alla scelta relativa all'insegnamento della religione cattolica/attività opzionale) e altra eventuale modulistica; • richiede la documentazione necessaria; • consegna la brochure informativa sull'organizzazione della Scuola, (se disponibile) nella lingua di appartenenza. <p><u>Nota</u> Le iscrizioni possono essere richieste in qualsiasi momento dell'anno scolastico (D.P.R. 394/99, art. 45; C.M. 87/ 2000; C.M. 3/2001; C.M. 87/2002; C.M. 93/2005). Gli alunni privi di documentazione anagrafica o in posizione di irregolarità, vengono iscritti con riserva in attesa della regolarizzazione. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. (D.P.R. n. 394/99, art.45). L'iscrizione scolastica con riserva non costituisce un requisito per la regolarizzazione della presenza sul territorio italiano, né per il minore, né per i genitori. È necessaria, sin dall'iscrizione, una chiara ricognizione del pregresso scolastico dell'alunno per interventi specifici e la stretta collaborazione della famiglia per la definizione del suo percorso formativo. In mancanza dei documenti, la Scuola iscrive comunque il minore straniero, poiché la posizione di irregolarità non influisce sull'esercizio di un diritto-dovere riconosciuto. Il contenuto delle norme citate nel precedente paragrafo esclude che vi sia un obbligo da parte degli operatori scolastici di denunciare la condizione di soggiorno irregolare degli alunni che stanno frequentando la scuola e, quindi, esercitano un diritto riconosciuto dalla legge. Qualora la scuola riscontri il caso di minori stranieri "non accompagnati" (ossia che risultino abbandonati o privi di genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro tutela) deve dare subito</p>	La Segreteria con iscrizione online come da prassi	Al primo contatto con la scuola.

<p>segnalazione all'autorità pubblica competente per le procedure di accoglienza e affido, ovvero di rimpatrio assistito (D. Lgs. 286/98, art.32). Per quanto concerne l'accertamento della cittadinanza dell'alunno, si ricorda che, secondo la normativa in vigore nel nostro Paese, chi nasce in Italia da genitori stranieri acquisisce la cittadinanza dei genitori. Si segnala, altresì, che i figli di coppie miste possono avere doppia cittadinanza.</p>		
---	--	--

2. Fase comunicativo-relazionale

COSA	CHI	QUANDO
<p>Comunicazione dell'avvenuta iscrizione al delegato di plesso / coordinatore di classe.</p> <p>Inserimento provvisorio in una classe/seziona (in base ai criteri di assegnazione degli alunni alla classe sotto elencati).</p>	<p>Il Dirigente</p>	<p>Al momento dell'iscrizione.</p>
<p>Primo colloquio con i genitori.</p> <p>Raccolta informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • conoscenze linguistiche; • eventuale percorso scolastico; • altre informazioni degne di nota. <p>Comunicazioni sulla organizzazione scolastica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • orario scolastico; • materiale occorrente; • progetti cui la classe aderisce; • circolari; • altre comunicazioni degne di nota. 	<p>Gli insegnanti della classe di assegnazione definitiva</p>	<p>Nei giorni immediatamente successivi al primo contatto con la scuola.</p>
<p>Attivazione di un eventuale intervento del mediatore linguistico.</p>	<p>La Funzione Strumentale su segnalazione dei docenti della classe</p>	<p>Questa azione è compiuta dalla Funzione Strumentale nel caso in cui ve ne sia la necessità e le risorse economiche.</p>

b) CRITERI RELATIVI ALL'ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE

In base al D.P.R. 394/1999 e alle *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri* (2014), i minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica salvo che la Funzione che si occupa dell'accoglienza degli alunni stranieri, in accordo con il Dirigente Scolastico, deliberi l'iscrizione ad una classe diversa tenendo conto dei criteri di seguito elencati, in base ai quali viene stabilita anche la sezione di inserimento.

ALUNNO:

- età anagrafica;
- ordinamento degli studi nel Paese di provenienza;
- accertamento di competenze, abilità e livello di preparazione;
- percorso di studi percorso o titolo di studio eventualmente già posseduto dall'alunno;
- dati emersi dall'osservazione e dai test strutturati.

CLASSE:

- numerosità;
- presenza di altri alunni stranieri;
- presenza di alunni H, DSA o BES;
- aspetti significativi o dinamiche relazionali rilevanti.

I riferimenti normativi principali sono il D.P.R. 394/1999 e la C.M. 87/2000.

3. Fase educativo-didattica

COSA	CHI	QUANDO
Accoglienza: <ul style="list-style-type: none">• Creano un clima positivo nella classe;• individuano un alunno/insegnante che svolga una funzione di tutor;• favoriscono la conoscenza dell'alunno presentando ai compagni l'alunno straniero, presentando gli spazi della scuola, dei tempi e dei ritmi;• facilitano la comprensione dell'organizzazione delle attività.	Gli insegnanti della classe di assegnazione definitiva.	Nella prima settimana d'inserimento nella classe.
Verifica delle reali competenze e delle eventuali difficoltà: somministrazione all'alunno/a di schede di valutazione d'ingresso, tenendo conto della C.M. 2/2010 (Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana) e dei livelli di comprensione della lingua italiana	Gli insegnanti della classe di assegnazione definitiva.	Entro le prime settimane dall'inserimento nella classe.

<p>Costruzione di un Percorso Didattico Personalizzato (PDP)</p> <p>Si individuano le modalità di semplificazione o facilitazione secondo una programmazione didattica personalizzata (P.D.P.) in cui adatta il percorso per tutti gli ambiti di apprendimento e si attua il suddetto P.D.P.</p> <p><u>Nota</u> Uno degli obiettivi prioritari nell'integrazione degli alunni stranieri è quello di promuovere l'acquisizione nell'italiano scritto e parlato, nelle forme ricettive e produttive, di una buona competenza per assicurare uno dei principali fattori di successo scolastico e di inclusione sociale. Gli alunni stranieri, al momento del loro arrivo, si devono confrontare con due diverse strumentalità linguistiche: la lingua italiana del contesto concreto, indispensabile per comunicare nella vita quotidiana (la lingua per comunicare) e la lingua italiana specifica, necessaria per comprendere ed esprimere concetti, sviluppare l'apprendimento delle diverse discipline e una riflessione sulla lingua stessa (la lingua dello studio). La lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da un mese a un anno, in relazione all'età, alla lingua d'origine, all'utilizzo in ambiente extrascolastico. Per apprendere la lingua dello studio, invece, possono essere necessari alcuni anni, considerato che si tratta di competenze specifiche. Lo studio della lingua italiana deve essere inserito nella quotidianità dell'apprendimento e della vita scolastica degli alunni stranieri, con attività di laboratorio linguistico e con percorsi e strumenti per l'insegnamento intensivo dell'italiano. L'apprendimento e lo sviluppo della lingua italiana come seconda lingua deve essere al centro dell'azione didattica. Occorre, quindi, che tutti gli insegnanti della classe, di qualsivoglia disciplina, siano coinvolti. È necessaria, pertanto, una programmazione mirata sui bisogni reali e sul monitoraggio dei progressi di apprendimento nella lingua italiana, acquisita via via dall'alunno straniero. A questo proposito, sarà opportuno organizzare corsi di sostegno di primo e secondo livello (Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del 2014).</p>	<p>Gli insegnanti della classe di assegnazione definitiva.</p>	<p>Nel primo mese d'inserimento.</p>
<p>Attivazione di un eventuale intervento del mediatore linguistico - culturale</p>	<p>Funzione Strumentale</p>	<p>Questa azione è compiuta dalla funzione strumentale nel caso in cui se ne riscontri la necessità.</p>

Di fondamentale importanza sarà il ruolo svolto da tutti gli operatori della scuola per l'inserimento progressivo - volto all'inclusione - dell'alunno straniero.

I rapporti con la famiglia e i rapporti con il territorio andranno presi in debita considerazione. La Scuola può promuovere e stabilire rapporti con il Comune e altri Enti Locali, privati sociali, associazioni di volontariato, collaborazioni con il mediatore culturale e altri soggetti che possono essere pure coinvolti nel percorso formativo dell'alunno straniero.

c) VALUTAZIONE

Il recente Regolamento sulla valutazione, promulgato con DPR 122/2009, all'art. 1, comma 9, stabilisce che *"i minori di cittadinanza non italiana [...] sono valutati **nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani**".*

In particolare l'art. 45, comma 4, del D.P.R. 394/ 1999 afferma che:

"Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento".

"Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzato mediante l'attivazione di corsi intensivi sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento".

Le **Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (2014)** ricordano che l'alunno straniero non potrà esprimere le stesse prestazioni richieste ai compagni italiani durante i primi anni del suo inserimento scolastico; **di qui la necessità di predisporre un piano didattico personalizzato (PDP)**, programmando percorsi disciplinari appropriati, anche se l'individualizzazione riguarderà soltanto alcune discipline. Esso andrà compilato e condiviso sulla base di:

- la storia scolastica precedente dell'alunno e ogni altra informazione fornita dalla scheda di accoglienza;
- la situazione di partenza dell'alunno sia delle competenze di lingua italiana, sia delle altre discipline;
- gli obiettivi **rispetto alla condizione di partenza;**
- la selezione dei contenuti e l'individuazione dei **nuclei tematici fondamentali**, al fine di permettere il raggiungimento almeno degli **obiettivi essenziali** previsti dalla programmazione;
- il lavoro svolto dall'alunno nei corsi ad hoc di sostegno linguistico organizzati dalla scuola o in collaborazione con gli Enti Locali.

Durante la valutazione formativa, il team dei docenti / Consiglio di Classe prenderà in considerazione i seguenti indicatori:

- i risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano L2 (lo studente rispetta le fasi di interlingua in rapporto alla lingua di origine);
- i risultati ottenuti nei percorsi programmati;

- la motivazione, l'impegno, la partecipazione (considerando le condizioni esistenziali di disagio legate al ricongiungimento familiare nel nuovo Paese);
- la progressione e le potenzialità di apprendimento.

Alla fine del primo quadrimestre, il team dei docenti / il Consiglio di Classe, dopo aver preso in esame gli elementi sopra indicati, potrà **non esprimere la valutazione in una o più discipline** con una delle seguenti motivazioni:

“La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno è stato inserito il _____ e non conosce la lingua italiana”.

oppure

“La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione della lingua italiana”.

oppure

“La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova ancora nella fase di apprendimento della lingua italiana”.

In sede di **valutazione finale**, in modo particolare per la Scuola Secondaria di I grado, il passaggio alla classe successiva potrà essere deliberato anche in assenza della sufficienza piena e avendo determinato di attuare con l'alunno un piano didattico personalizzato, provvedendo in tal caso “ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione e a trasmettere quest'ultimo alla famiglia”.

La normativa d'**esame** non consente di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri, ma solo per gli studenti con BES certificati e forniti di un Piano Didattico Personalizzato, pertanto è importante che nella relazione di presentazione della classe all'esame vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento.

Per l'esame conclusivo del I Ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitare la comprensione. Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine.

Si rimanda ad una lettura della normativa in materia di valutazione e concernente gli alunni immigrati, così come riportata nella sezione “[Riferimenti Normativi](#)”.

[TORNA ALL'INDICE](#)

PROTOCOLLO PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI ADOTTATI



Il Protocollo d'Accoglienza ha lo scopo di agevolare le procedure per l'accoglienza, per l'inserimento e per una più efficace inclusione degli alunni adottati appena immessi nell'Istituto.

Con il termine "*accoglienza*" ci si riferisce all'insieme degli adempimenti e dei provvedimenti burocratici, relazionali e educativo-didattici attraverso i quali viene formalizzato il rapporto dell'alunno adottato, e della sua famiglia, con la nostra realtà scolastica. Si tratta di una fase molto importante del percorso di scolarizzazione, apprendimento e crescita di un alunno di diversa provenienza.

Il rapporto tra nuovo/i apprendente/i e scuola di arrivo si sviluppa e consolida attraverso tre aree distinte ma strettamente interdipendenti:

- a. Area amministrativo-burocratica**, che comprende l'iscrizione e il primo approccio della famiglia con la scuola dal punto di vista burocratico;
- b. Area comunicativo-relazionale**, riguardante i compiti e i ruoli dei vari operatori scolastici e la prima conoscenza dell'alunno;
- c. Area educativo-didattica**, che traccia le fasi relative all'assegnazione alla classe, all'accoglienza e all'inserimento nel contesto scolastico.

La finalità principale di questo documento, elaborato durante un corso di formazione organizzato dal MIUR attraverso l'USR Abruzzo, è supportare l'inclusione di apprendenti adottati in ambito scolastico.

a) **ACCOGLIENZA**

Vengono schematizzate, qui di seguito, le diverse fasi attraverso cui il processo di graduale inclusione dell'alunno adottato ha luogo.

1. Fase amministrativo-burocratica

CHI	COSA	COME
<p><i>Commissione Accoglienza (composta da: incaricato della segreteria, responsabile politiche sociali per l'adozione del Comune, referente adozione/inclusione, Dirigente, docente, PTOF/Orientamento)</i></p>	<p>L'incaricato della segreteria</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Si occupa dell'iscrizione dell'alunno attraverso la raccolta di documenti e informazioni imprescindibili sul nuovo arrivato (stato di famiglia, certificati medici come stato delle vaccinazioni, dichiarazione di lavoro, documentazione relativa alla precedente scolarità ecc.); b. Fornisce ai genitori note informative sulla scuola, (la richiesta di colloqui, la giustificazione delle assenze, l'autorizzazione a partecipare alle gite, la scelta di avvalersi/non avvalersi dell'IRC, i servizi del territorio quali mensa, scuolabus, doposcuola e altro); c. Avvisa la F.S. dell'Area Inclusione dei dati raccolti e della loro trasmissione; d. Comunica le informazioni relative all'alunno inserito al D.S. e al team docenti; e. Trasmette al referente adozioni dell'Istituto la scheda informativa dell'alunno inserito. Tale scheda verrà poi trattenuta dal referente predetto. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Iscrizione online come da prassi se effettuata entro i termini stabiliti, anche per via cartacea se effettuata oltre; b. Fascicolo personale di raccolta dei dati sull'alunno; c. Modulistica; d. Scheda di raccolta informazioni a integrazione dei moduli d'iscrizione; e. Breve opuscolo di presentazione della scuola. <p>Tutto il suddetto materiale può essere raccolto in due cartelle (una cartacea, l'altra digitale) disponibili a chiunque in qualunque momento.</p> <p>Nelle cartelle, naturalmente, in nome della massima chiarezza e trasparenza, vi saranno anche i riferimenti normativi che regolano le citate operazioni di iscrizione e conoscenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - D.P.R. 349/1999 che garantisce il diritto all'istruzione dei minori, indipendentemente dalla loro posizione giuridica; - D.P.R. 122/2009 sulla valutazione; - C.M. 2/2010 contenente "Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana"; - C.M. 87/2000 ("Iscrizione dei minori stranieri alle classi delle scuole di ogni ordine e grado (Iscrizione degli stranieri in qualsiasi momento dell'anno scolastico)"; - C.M. 8/2013 sui B.E.S.; - "Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati" (Dicembre 2014).

2. Fase comunicativo-relazionale

CHI	COSA	COME
<p><i>Commissione Accoglienza Alunni Adottati (si consideri un referente per ogni plesso dell'Istituto nominato dal D.S. in sede di Collegio)</i></p> <p><u>Nota:</u> la commissione per l'accoglienza degli alunni adottati deve essere nominata annualmente in seno al Collegio Docenti Unitario. È composta da: F.S. Inclusione, referente della Segreteria, referente delle politiche sociali del Comune, docente PTOF/Orientamento, Dirigente Scolastico, il/la docente coordinatore/trice della sezione/classe, se già definito.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Predisporre indicazioni chiare per rendere funzionali le varie fasi dell'accoglienza. b. Coordina incontri tra il D.S. o un suo delegato e la famiglia finalizzati alla conoscenza e alla raccolta di informazioni in relazione al Paese di provenienza dell'alunno se straniero, al contesto socio-culturale, all'età di arrivo in Italia, alla scolarità pregressa (in Italia e/o nel Paese d'origine). c. Presenta alla famiglia dell'alunno gli aspetti più rilevanti relativi all'organizzazione della scuola. d. Raccoglie eventuali richieste o segnalazioni di problemi/difficoltà relative all'alunno. e. (Il D.S. o un suo delegato) gestisce situazioni complesse o impreviste. 	<p>Verbali degli incontri.</p>

3. Fase educativo-didattica

1. assegnazione alla classe e definizione di un piano educativo-didattico specifico

CHI	COSA	COME
<p>Commissione Accoglienza Alunni Adottati</p>	<p>a. Raccoglie dati sulla biografia e sul percorso scolastico pregresso dell'alunno.</p> <p>b. Propone l'assegnazione alla classe e alla sezione sulla base dell'età anagrafica come da normativa vigente, tenendo conto <i>in primis</i> della composizione della classe per n° di alunni e della presenza di alunni stranieri e delle caratteristiche del gruppo classe (si veda oltre).</p> <p>c. Favorisce l'integrazione dell'alunno in classe attraverso un'adeguata sensibilizzazione (fornisce agli altri alunni notizie sul Paese di provenienza dell'alunno se straniero, predispone lo spazio fisico, accoglie l'alunno presentando i compagni, crea un clima favorevole all'accettazione, lavora subito per l'integrazione e l'inclusione fattiva).</p>	<p>a. Scheda di rilevazione dati.</p> <p>b. Schede con i dati emersi dai colloqui con la famiglia e dall'osservazione sistematica durante le attività didattiche e ricreative in classe.</p> <p>c. Percorso di facilitazione in piccolo gruppo, attività a carattere interculturale, <i>tutoring</i> da parte di compagni, attuazione di strategie didattiche inclusive (anche a carattere ludico ed espressivo) con il coinvolgimento dei pari, ecc.</p>

b) CRITERI RELATIVI ALL'ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE

Le "Linee Guida" suggeriscono un inserimento graduale, che non prescinda dalle 4-12 settimane dall'arrivo in Italia del minore, se egli/ella è straniero.

Di seguito i criteri da prendere in considerazione per l'assegnazione alla classe.

ALUNNO:

- età anagrafica;
- ordinamento degli studi nel Paese di provenienza;
- accertamento di competenze, abilità e livello di preparazione;
- percorso di studi pregresso o titolo di studio eventualmente già posseduto dall'alunno;
- dati emersi dall'osservazione e dai test strutturati.

CLASSE:

- numerosità;
- presenza di altri alunni stranieri;
- presenza di alunni H, DSA o BES;
- aspetti significativi o dinamiche relazionali rilevanti.

2. attuazione del piano

CHI	COSA	COME
<p><i>Team docente / Consiglio di Classe</i></p>	<p>a. Riferisce alla Commissione Accoglienza l'andamento didattico e disciplinare dell'alunno in classe.</p> <p>b. Favorisce concretamente l'inclusione dell'alunno in classe (fornisce agli altri alunni notizie sul Paese di provenienza dell'alunno straniero, predispone lo spazio fisico, accoglie l'alunno presentando i compagni, crea un clima favorevole all'accettazione, lavora subito per l'integrazione e l'inclusione fattiva).</p> <p>c. Il Team o Consiglio, se necessario, individua modalità di semplificazione o facilitazione, secondo una programmazione didattica personalizzata (PDP) in cui adatta il percorso per tutti gli ambiti di apprendimento, anche attraverso interventi individuali e di gruppo, attività di <i>cooperative learning</i> e di <i>tutoring</i>.</p>	<p>a. Scheda di osservazione.</p> <p>b. <i>Common European Framework of Reference for Languages</i> (Quadro di Riferimento Europeo per le Competenze Linguistiche).</p> <p>c. Programmazione di plesso e di classe.</p> <p>d. Nuclei fondanti delle discipline e trasversali (Scuola Primaria e Secondaria di I grado).</p>
<p><i>Docenti di classe interessati + eventuali docenti che curano l'Orientamento e la Continuità con gli altri ordini di Scuola</i></p>	<p>d. Curano le fasi dell'informazione (tipi di Istituti e offerta del territorio).</p> <p>e. Guidano alla scelta dell'Istituto superiore (abilità, competenze, piano di studi).</p> <p>f. Spiegano alle famiglie il sistema scolastico e le possibili opzioni o sbocchi in base alla scelta effettuata dall'alunno.</p> <p>g. Favoriscono il raccordo tra ordini di Scuola attraverso eventuali colloqui di raccordo tra i docenti referenti o i docenti richiedenti di entrambi gli ordini di Scuole coinvolti.</p>	<p>e. Materiale informatico.</p> <p>f. PTOF della Scuola di provenienza.</p> <p>g. Materiale informativo.</p>

c) **VALUTAZIONE**

La valutazione – svolta all’inizio, durante e al termine del percorso di apprendimento o di una sua fase distinta – ha una valenza diagnostica, orientativa e formativa essenziale nella prassi didattica. Deve essere espressa in modo chiaro per rendere lo studente consapevole delle proprie possibilità e capacità, di ciò che sa fare bene e meno bene in un determinato momento e quindi fargli comprendere cosa e come migliorare nell’immediato futuro (competenza metacognitiva).

Essa dovrà necessariamente tener conto dei **criteri valutativi** riportati nel PDP (se presente), della storia scolastica precedente dell’alunno, degli obiettivi raggiunti, delle abilità e competenze acquisite, della motivazione, dell’impegno e della partecipazione e, soprattutto, delle potenzialità di apprendimento dimostrate.

Si rimanda ad una lettura della normativa in materia di valutazione e concernente gli alunni adottati, così come riportata nella sezione “[Riferimenti Normativi](#)”.

[TORNA ALL’INDICE](#)

DDI E ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI



L'Istituto ha predisposto un Piano per la Didattica Digitale Integrata, approvato dal Collegio Docenti in data 23/10/2020 e dal Consiglio d'Istituto in data 04/11/2020, con delibera n.19.

L'art. 5, riferito agli alunni con BES, recita:

“L'organizzazione del percorso di insegnamento-apprendimento sarà progettata e programmata nel rispetto di ogni singolo alunno da parte degli insegnanti, nel rispetto dei loro tempi, caratteristiche e potenzialità, prevedendo, sulla base della disponibilità degli educatori assegnati in quest'anno scolastico, il supporto alle attività sincrone individuali/di classe/piccolo gruppo.

*Per gli **alunni diversamente abili** (legge 104/92) gli insegnanti utilizzeranno tutte le misure e gli strumenti previsti nel Piano Educativo Individualizzato.*

*Per gli alunni con **Disturbo Specifico di Apprendimento**, gli insegnanti utilizzeranno gli strumenti compensativi e le misure dispensative previste nel Piano Didattico Personalizzato.*

*Per gli alunni con **svantaggio** è opportuno utilizzare la didattica inclusiva, tenendo in debita considerazione il Piano Didattico Personalizzato stilato, nonché le singole peculiarità dell'individuo, di concerto con gli operatori sociali/educatori al fine di attivare azioni sinergiche a supporto del processo di insegnamento-apprendimento e del mantenimento delle relazioni con il gruppo dei pari e con gli insegnanti.*

Il Consiglio di Classe, attento agli alunni della classe, organizza e pianifica il processo di insegnamento-apprendimento nel rispetto delle potenzialità di tutti e di ciascuno, dei tempi e delle esigenze di ogni singolo alunno.”

L'Istituto, inoltre, sulla base della normativa connessa all'emergenza sanitaria e, in particolare, al DPCM del 03/11/2020, art.1, comma 1, lettera s, in base al quale è prevista *“la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”* assicura, in base alle esigenze espresse dalla famiglia dell'alunno, la possibilità di svolgere lezioni in sede in caso di attivazione di Didattica Digitale Integrata, ferma restando l'assenza di condizioni di isolamento/quarantena e tenendo conto delle risorse a disposizione.

[TORNA ALL'INDICE](#)

ALUNNI FRAGILI

L'art.6 del Piano per la Didattica Digitale Integrata, approvato dal Collegio Docenti in data 23/10/2020 e dal Consiglio d'Istituto in data 04/11/2020, con delibera n.19, recita:

“Sulla base di quanto riportato nell’Ordinanza Ministeriale del 9 ottobre 2020 relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera dbis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, l’IC Manoppello intende garantire, per l’anno scolastico 2020/2021, la tutela del diritto allo studio degli alunni e degli studenti con patologie gravi o immunodepressi definendo le modalità di svolgimento delle attività didattiche tenuto conto della loro specifica condizione di salute, con particolare riferimento alla condizione di immunodepressione certificata, nonché del conseguente rischio di contagio particolarmente elevato, con impossibilità di frequentare le lezioni scolastiche in presenza.

*Rispetto alla gestione del singolo caso, la famiglia dell’alunno **con grave patologia o immunodepressione certificata** è tenuta a rappresentare immediatamente all’istituzione scolastica tale condizione, con un’apposita istanza documentata, affinché si possa intervenire tempestivamente nel definire le opportune modalità di didattica a beneficio e tutela del diritto all’istruzione. Solo ove siano rispettati i presupposti appena descritti, ovvero sia trasmessa e ricevuta la specifica istanza della famiglia corredata dalla certificazione richiesta, l’istituzione scolastica potrà attivare forme di didattica integrata (DDI) ovvero ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi.*

Le attività didattiche digitali a distanza si articoleranno sulla base dell’interazione tra docente e studenti, in due modalità, che concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:

- 1) *Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione tra docenti e studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:*
 - *videolezioni in presenza impartite da docenti individuati sulla base dell’analisi delle risorse interne alla scuola;*
 - *esercitazioni in scrittura collaborativa docente-studente;*
 - *verifiche orali e scritte, nonché prove a test/questionari strutturati tramite l’utilizzo di piattaforme online a feedback immediato.*
- 2) *Attività asincrone, ovvero attività di insegnamento-apprendimento che prevedono lo svolgimento autonomo da parte degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta:*
 - *videolezioni registrate dal docente curricolare;*
 - *attività di approfondimento individuale con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dal docente;*
 - *visione di video, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dal docente;*
 - *esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale;*
 - *realizzazione di elaborati digitali su temi definiti dal team docenti anche su aspetti interdisciplinari.*

Sarà effettuata una calendarizzazione delle attività didattiche tenendo conto delle specifiche condizioni di salute ed esigenze di ogni singolo alunno. L’adozione delle diverse misure, opportunamente calibrate, consentirà di accompagnare gli alunni in questo delicato percorso scolastico, in cui assume altresì massima importanza la valutazione periodica e finale secondo i criteri generali definiti dal Collegio dei docenti. Il monitoraggio periodico consente che la valutazione dei predetti alunni possa essere progressivamente adattata nelle sue modalità, tenuto conto della preziosa attività di coordinamento svolta dai docenti contitolari della classe o dai consigli di classe. Tenuto conto dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica, le disposizioni potranno ovviamente essere integrate o variate.”

[TORNA ALL'INDICE](#)

ISTRUZIONE DOMICILIARE



La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, votata dagli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1948 a Parigi, individua l'istruzione fra i diritti fondamentali dell'essere umano (art. 26).

Con l'approvazione della L.104/92 si evidenziava l'urgenza e l'esigenza di assicurare, ad alunni e studenti affetti da gravi patologie, l'erogazione di servizi scolastici alternativi che permettessero agli stessi di non interrompere il proprio corso di studi e/o di orientamento. Troppo spesso, infatti, tali interruzioni si trasformano in abbandoni scolastici, aggravando una realtà già di per sé molto delicata.

Il Ministero dell'Istruzione, da tempo, ha messo a disposizione due tipologie di servizi scolastici:

- a) la scuola in ospedale (SIO);
- b) l'istruzione domiciliare (ID).

Essi sono al centro di un sistema che, a partire dalla L.285/1997, promuove la tutela dei minori come titolari di diritti e beneficiari di garanzie. Risale al 2003 il primo **Vademecum sul Servizio di Istruzione Domiciliare** redatto nel corso del Seminario Nazionale di Viareggio (1-3 dicembre 2003) al quale si aggiungono, come parte integrante, le **LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI SULLA SCUOLA IN OSPEDALE E L'ISTRUZIONE DOMICILIARE** promosse dal *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca* nel giugno 2018.

La scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare, quali esperienze positive del sistema nazionale di istruzione e formazione, sono riconosciute, in ambito sanitario, come parte integrante del percorso terapeutico.

a) LA SCUOLA IN OSPEDALE

La scuola in ospedale si svolge in sezioni scolastiche dipendenti da istituzioni scolastiche statali, il cui funzionamento è autorizzato all'interno dell'Ospedale sulla base di apposite convenzioni, nel rispetto delle priorità terapeutico-assistenziali.

La scuola in ospedale consente la continuità degli studi e garantisce alle bambine e ai bambini, alle studentesse e agli studenti, alle ragazze e ai ragazzi ricoverati, il diritto di conoscere e apprendere in ospedale, nonostante la malattia.

La collaborazione fra scuola operante in ospedale o in luogo di cura e la scuola di appartenenza dell'alunno o dello studente è fondamentale nelle fasi di valutazione ed esame. Infatti, la valutazione, ai sensi del D. Lgs. 62/2017, è di competenza diversa a seconda della durata della frequenza scolastica in ambito ospedaliero o in classe.

Ai sensi dell'art.22, per "(...) le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni e studenti ai fini della valutazione periodica e finale".

b) ISTRUZIONE DOMICILIARE

Il servizio di Istruzione domiciliare può essere erogato nei confronti di alunni, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, i quali, a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza regolare della scuola per un periodo non inferiore ai 30 giorni (anche non continuativi). Il servizio è erogato anche per periodi temporali non continuativi, qualora siano previsti cicli di cura ospedaliera alternati a cicli di cura domiciliare, oppure siano previsti e autorizzati, dalla struttura sanitaria, eventuali rientri a scuola durante i periodi di cura domiciliare.

Per gli alunni con disabilità certificata con L.104/92, impossibilitati a frequentare la Scuola, l'istruzione domiciliare potrà essere garantita dall'insegnante di sostegno, assegnato in coerenza con il progetto individuale ed il PEI.

Il servizio di istruzione domiciliare può essere erogato nei confronti di alunni, iscritti a Scuole di ogni ordine e grado, anche paritarie, a seguito di:

- formale richiesta della famiglia
- idonea e dettagliata certificazione sanitaria, in cui è indicata l'impossibilità a frequentare la scuola per un periodo non inferiore ai 30 giorni (anche non continuativi), rilasciata dal medico ospedaliero (C.M. 149/2001) o comunque dai Servizi Sanitari Nazionali (escluso, pertanto, il medico di famiglia) e non da aziende o medici curanti privati.

Proprio per fronteggiare e gestire efficacemente le diverse patologie, si richiama l'importanza di un rapporto sinergico fra gli insegnanti (soprattutto quelli incaricati del progetto di istruzione domiciliare) ed il personale medico di riferimento, come il pediatra di famiglia. Ciò per facilitare e sostenere anche gli interventi di informazione e di prevenzione, che i sanitari potranno realizzare nelle classi di appartenenza degli alunni domiciliarizzati, che potranno contare, in tal modo, su una migliore procedura di accoglimento (da parte dei compagni, come di tutto il personale scolastico) al loro rientro in classe.

Rispetto alle procedure di attivazione, il Consiglio di Classe dell'alunno elabora un **Progetto Formativo**, indicando:

- il numero dei docenti coinvolti,
- gli ambiti disciplinari cui dare la priorità,
- le ore di lezione previste.

Tale progetto dovrà essere approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio d'Istituto e inserito nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

La richiesta, corredata dalla documentazione necessaria, sarà presentata al competente Comitato Tecnico Regionale, che procederà alla valutazione della documentazione presentata, ai fini della successiva assegnazione delle risorse.

In generale, il monte ore di lezioni è indicativamente di 4/5 ore settimanali per la scuola primaria; 6/7 ore settimanali per la Secondaria di I e II grado. Quanto detto è indicativo e deve essere stabilito in base ai bisogni formativi, d'istruzione, di cura e di riabilitazione del malato. A tal fine, è auspicabile contemplare l'utilizzo delle tecnologie e, qualora possibile, un'efficace **didattica a distanza**.

Le singole autonomie scolastiche potranno, eventualmente, anche predisporre un solo progetto generale per l'istruzione domiciliare, da sottoporre agli organi collegiali, che i singoli consigli di classe dell'alunno/a (o degli alunni) coinvolti andranno, di volta in volta, a dettagliare con risorse e specificità, dopo aver acquisito la richiesta della famiglia.

In generale, l'istruzione domiciliare è svolta, dagli insegnanti della classe di appartenenza, in orario aggiuntivo (ore eccedenti il normale servizio). In mancanza di questi, può essere affidata ad altri docenti della stessa scuola, che si rendano disponibili oppure a docenti di scuole viciniori; non è da escludere il coinvolgimento dei docenti ospedalieri nei termini sopra riportati.


Nel caso in cui la scuola di appartenenza non abbia ricevuto, da parte del personale docente interno, la disponibilità alle prestazioni aggiuntive suddette, il Dirigente Scolastico reperisce personale esterno, anche attraverso l'ausilio delle scuole con sezioni ospedaliere, del relativo ambito territoriale, provinciale e regionale.

Può anche accadere che l'alunno, al termine della cura ospedaliera, non rientri nella sede di residenza, ma effettui cicli di cura domiciliare nella città in cui ha sede l'ospedale. In tal caso, il servizio di istruzione domiciliare potrà essere erogato, in ore aggiuntive, da docenti (qualora presenti, a seconda dell'area disciplinare e dell'ordine di scuola) della sezione ospedaliera, funzionante presso la struttura sanitaria dove l'alunno è stato degente oppure da docenti disponibili di altre scuole.

[TORNA ALL'INDICE](#)

VADEMECUM DEL DOCENTE DI SOSTEGNO

a.s. 2020/2021



INDICE

1. [Introduzione](#)
2. [Titolarità](#)
3. [Indicazioni generali](#)
4. [Orario di servizio](#)
5. [Documentazione](#)
6. [Incontri per la stesura, verifica e approvazione del PEI con l'équipe multidisciplinare \(GLO\)](#)
7. [Incontri con i genitori](#)
8. [Assistenti per l'autonomia e la comunicazione](#)
9. [Programmazione annuale didattico-educativa](#)
10. [Valutazione](#)
11. [Orientamento](#)
12. [Compilazione del registro](#)
13. [Uscite didattiche e visite d'istruzione](#)
14. [Riferimenti normativi](#)
15. [GUIDA PER I GENITORI: Come ottenere l'insegnante di sostegno](#)

INTRODUZIONE

Questo vademecum nasce come lavoro a più mani, dall'attività di ricerca di raccolta e di approfondimento di normative e tematiche con le quali chi opera nella scuola deve confrontarsi quotidianamente.


Lungi dal voler essere esaustivo, questo lavoro è stato organizzato in maniera tale da costruire una guida riassuntiva e di facile consultazione per tutti i docenti.

Nell'ottica del miglioramento continuo, vi invitiamo a segnalarci eventuali refusi o imprecisioni.

"Ogni studente suona il suo strumento, non c'è niente da fare. La cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti e trovare l'armonia. Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo, è un'orchestra che prova la stessa sinfonia. E se hai ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin tin, o lo scacciapensieri che fa soltanto bloing bloing, la cosa importante è che lo facciano al momento giusto, il meglio possibile, che diventino un ottimo triangolo, un impeccabile scacciapensieri, e che siano fieri della qualità che il loro contributo conferisce all'insieme. Siccome il piacere dell'armonia li fa progredire tutti, alla fine anche il piccolo triangolo conoscerà la musica, forse non in maniera brillante come il primo violino, ma conoscerà la stessa musica. Il problema è che vogliono farci credere che nel mondo continuo solo i primi violini."

Daniel Pennac Diario di scuola, pagg. 107-108

Descrizione del docente di sostegno



TITOLARITÀ

Il docente di sostegno è docente della classe e ne è contitolare. Per questa ragione partecipa a tutte le riunioni del consiglio di intersezione, interclasse o di classe, alle riunioni di programmazione, agli incontri con i genitori o con i rappresentanti e agli scrutini di tutti gli alunni della classe di cui è titolare. Sarà presente durante gli esami conclusivi del I ciclo di istruzione per tutti gli alunni della classe.

INDICAZIONI GENERALI

Per i docenti di sostegno è necessario:

- visionare la documentazione clinica relativa agli alunni assegnati: il Piano Educativo Individualizzato dell'anno precedente e il Fascicolo Personale (da aggiornare al termine di ogni anno scolastico);
- chiedere ai docenti di classe/sezione le informazioni riguardanti l'alunno;
- informarsi sugli esperti di riferimento e gli eventuali operatori della riabilitazione da contattare;
- effettuare, nel primo periodo scolastico, l'osservazione dell'alunno e, se necessario, stabilire un momento di incontro con la famiglia.

Il docente di sostegno, inoltre, deve svolgere i compiti sotto elencati:

- proporre la strutturazione di prove equipollenti o differenziate, d'intesa con il docente curricolare, qualora l'alunno non sia in grado di svolgere le medesime prove degli alunni della classe;
- occuparsi della continuità rispetto al passaggio da un ordine di scuola all'altro;
- porre massima cura nella tutela dei dati sensibili di cui è a conoscenza nel rispetto della normativa sulla privacy.

ORARIO DI SERVIZIO

L'orario del docente di sostegno è uguale a quello dei docenti dell'ordine di scuola di servizio:

- Scuola dell'infanzia: 25 ore settimanali + incontro mensile di programmazione di 2 ore
- Scuola primaria: 22 ore settimanali + 2 ore di programmazione settimanale
- Scuola secondaria di primo grado: 18 ore settimanali + incontri pomeridiani inseriti nel piano annuale di attività.

La distribuzione interna dell'orario, strutturata sulla base della frequenza dell'alunno/a, va concordata con i colleghi e condivisa con l'assistente (se presente), visionata dal Referente per il sostegno e approvata dal Consiglio di Classe, Interclasse o Intersezione.

DOCUMENTAZIONE


I documenti relativi agli alunni devono essere visionati, previa presentazione di richiesta scritta, all'interno dell'edificio scolastico (presidenza) e non possono essere portati al di fuori, né fotocopiati o fotografati.

Essi comprendono:

- Diagnosi funzionale, Profilo dinamico funzionale (PDF) = **Profilo di Funzionamento**
- Fascicolo personale dell'alunno, comprendente la sua storia personale e la sua presentazione
- Piano Educativo Individualizzato (PEI)
- Eventuale incontro con il centro riabilitativo e successiva relazione
- Relazione finale.

DIAGNOSI FUNZIONALE e PROFILO DINAMICO FUNZIONALE

Dal 1° settembre 2019, il **Profilo di Funzionamento** sostituisce la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale. Il Profilo di Funzionamento, previsto dal D. Lgs. 66/2017, è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del Piano Educativo Individualizzato (PEI).



Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3 della Legge 104/92, **viene redatto un Profilo di Funzionamento** secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della **Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF)** adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché per la predisposizione del Piano Educativo

Individualizzato (PEI) e del Progetto individuale.

Il Profilo di Funzionamento è redatto da una unità di valutazione multidisciplinare nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), composta da:

uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore e almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un assistente sociale o un pedagogo o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell'Ente Locale di competenza. Viene redatto anche con la **collaborazione dei genitori** o di chi esercita la responsabilità genitoriale del bambino nonché, nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, dello studente con disabilità, con la partecipazione del Dirigente Scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico dell'Istituzione Scolastica dove è iscritta la persona con disabilità. I genitori o chi ne esercita la responsabilità genitoriale trasmettono il Profilo di Funzionamento all'Istituzione Scolastica e all'Ente Locale di competenza, rispettivamente ai fini della predisposizione del PEI e del Progetto individuale, qualora questo venga richiesto. Con il documento si definiscono anche le competenze professionali e la tipologia delle **misure di sostegno** e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica, e **viene aggiornato** al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla Scuola dell'Infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona con disabilità.

PEI: PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

Viene redatto **congiuntamente** dall'insegnante di sostegno, dagli insegnanti curricolari, dall'assistente, dagli operatori dell'ASL o Centri accreditati, con la collaborazione della famiglia e di figure professionali specifiche interne ed esterne all'Istituzione Scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunno/a, entro il 30 novembre e puntualmente verificato con frequenza quadrimestrale.

Il P.E.I. specifica gli interventi che i diversi operatori mettono in atto relativamente alle potenzialità già rilevate nella Diagnosi Funzionale e nel PDF e si riferisce alla programmazione della classe e al progetto di Istituto. Prende, pertanto, in considerazione:

- obiettivi educativi e riabilitativi e di apprendimento riferiti alle aree e alle funzioni perseguibili in uno o più anni;
- attività proposte;
- tempi di scansione degli interventi previsti e spazi da utilizzare;

- metodologie, materiali, sussidi con cui organizzare le proposte di intervento;
- risorse disponibili nella scuola e nell'extra scuola (strutture, servizi, persone, attività e mezzi);
- forme e modalità di verifica e di valutazione del PEI.

Tale progetto dovrà essere finalizzato a far raggiungere a ciascun alunno disabile, in rapporto alle sue potenzialità **obiettivi di autonomia, di acquisizione delle competenze e di abilità motorie, cognitive, comunicative ed espressive.**

La documentazione prodotta va redatta e consegnata in Segreteria e confluirà nel fascicolo personale dell'alunno. Le scadenze individuate sono:

1. Consegna definitiva del PEI: 30 novembre.
2. Consegna definitiva del PDF: maggio- giugno.
In presenza di Diagnosi Funzionale redatta secondo il modello ICF (D. Lgs. 96/19, correttivo e integrativo del D. Lgs. 66/17), il PDF si intende compreso in essa e non va redatto.
3. Nei casi di nuova segnalazione (inizio anno): entro fine gennaio.
4. Nel caso di modifiche significative alla Diagnosi Funzionale o di cambiamenti (es. Ente Riabilitativo, contesto socio-educativo, ecc.) che ne rendano necessario l'aggiornamento: entro le due settimane successive all'incontro con gli esperti della ASL.
5. Consegna relazione finale: entro e non oltre la fine dell'attività didattica.
Per gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado, alla relazione finale andrà allegata una relazione sullo svolgimento dell'Esame conclusivo del I ciclo di istruzione.

INCONTRI PER LA STESURA, VERIFICA E APPROVAZIONE DEL PEI CON L'EQUIPE MULTIDISCIPLINARE (GLO)

Agli incontri, che potranno essere realizzati in presenza o in videoconferenza, partecipano il docente di sostegno, un docente della classe/sezione, l'assistente educativo (se presente), i genitori dell'alunno o di chi ne fa le veci e gli specialisti del servizio di neuropsichiatria infantile o del centro medico – riabilitativo presso cui l'alunno è seguito. Su richiesta della famiglia, potranno intervenire anche altre figure professionali esterne alla Scuola che partecipano al processo educativo dell'alunno/a.

Ad ogni incontro verrà redatto un verbale a cura dell'insegnante di sostegno.

INCONTRI CON I GENITORI

Il docente di sostegno gestisce i rapporti con la famiglia, costruendo un rapporto di fiducia e scambio, mirato alla restituzione di una immagine dell'alunno che ne comprenda le difficoltà, ma soprattutto le potenzialità e le risorse, in una prospettiva che guarda ad un futuro di autonomia e ad un progetto di vita. Nella sua attività punta anche a riconoscere e ad attivare le risorse della famiglia, per una collaborazione e condivisione di obiettivi educativi e strategie.

ASSISTENTI PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE

Oltre agli insegnanti curricolari e di sostegno sono previste altre figure professionali necessarie ad affrontare problemi di autonomia e di comunicazione (L.104/92, art. 13 comma 3). Il personale di Assistenza per l'autonomia e la comunicazione viene assegnato dal Comune di residenza dell'alunno (per la scuola dell'obbligo) e dal Comune ove ha sede l'Istituto (per la scuola superiore) che ne riceve segnalazione dal Dirigente Scolastico. Esso dovrà essere personale in possesso di competenze professionali specifiche o riconosciute tali dalla Regione Abruzzo. Si ritiene che tale tipo di assistenza debba essere svolta, a titolo esemplificativo, dalle seguenti figure professionali: educatore professionale, traduttore del linguaggio dei segni, assistente educativo, personale paramedico psico-sociale, ecc. La verifica dell'effettiva necessità di assegnare all'alunno disabile un Assistente per l'autonomia e la comunicazione spetta al GLO, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Neuropsichiatria infantile della ASL all'interno del modello di Diagnosi Funzionale.

Il Dirigente Scolastico provvederà ad inoltrare ai Comuni di competenza (al Comune di residenza dell'alunno per la scuola dell'obbligo, al Comune ove ha sede la scuola per la scuola superiore) le richieste di assistenza, sulla base del modello RAS. L'assistente collabora con il personale della scuola e gli insegnanti ai fini della effettiva partecipazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche. Il servizio va comunque garantito anche nelle attività extracurricolari. Compatibilmente con l'organizzazione del proprio orario di lavoro, tale attività va, di norma, garantita dall'assistente addetto all'alunno.

Si ricorda che gli assistenti educativi non hanno responsabilità sulla classe, ma solo sull'alunno con certificazione, pertanto non è possibile affidare a loro piccoli o grandi gruppi all'esterno della classe. *(Accordo di programma provinciale per il coordinamento e l'integrazione dei servizi, di cui alla L. 104/92, art.13, comma 1 – Provincia di Pescara, Assessorato alla Tutela sociale del cittadino).*

PROGRAMMAZIONE ANNUALE DIDATTICO-EDUCATIVA

La programmazione didattica – educativa va concordata con i docenti della classe/sezione.

Il Consiglio di Classe stabilisce se far raggiungere all'alunno gli obiettivi della classe, gli obiettivi minimi rispetto alle programmazioni disciplinari o se far seguire programmazioni differenziate in tutte o in alcune discipline ([vedi pag. 11](#)).

La programmazione va comunicata alla famiglia e approvata in sede di GLO.

La personalizzazione della didattica deve essere funzionale ad una più efficace inclusione e al miglioramento delle tecniche di apprendimento. Essa necessita, perciò, della collaborazione dei docenti curricolari che concorrono alla formazione degli alunni con la preparazione di materiali didattici e di verifiche coerenti con gli obiettivi minimi e con il conseguimento di competenze.

Nella programmazione andranno specificate:

- osservazioni di inizio anno;
- orario della classe e numero di ore di sostegno e di assistenza educativa (se prevista);
- materie/campi di esperienza seguiti dal docente di sostegno e dall'assistente educativo, specificando il luogo in cui si effettuano gli interventi (in classe o fuori dalla classe);
- obiettivi, contenuti, strumenti, mezzi e tempi;
- i criteri di valutazione adottati.

Al termine dell'anno scolastico il docente di sostegno predispone, in collaborazione con gli insegnanti della classe, una relazione finale che contiene indicazioni precise sugli apprendimenti e sulla crescita dell'alunno durante l'anno scolastico ed, eventualmente, indicazioni su successivi interventi che si ritengono necessari.

VALUTAZIONE

Si rimanda alla griglia di valutazione del PTOF e al presente documento a [pag.10](#).

ORIENTAMENTO

L'attività di orientamento si caratterizza come azione formativa all'interno del PEI. Si sviluppa nel corso di tutto il percorso scolastico e in particolare nel segmento della Scuola Secondaria di I e II grado, attraverso i Consigli di Classe in collaborazione con i Servizi, gli Enti Locali, con il coinvolgimento della famiglia, con il contributo di figure esperte e di tutte le opportunità disponibili sul territorio.

I Consigli di Classe, nell'ambito del Piano Educativo Individualizzato, predispongono e realizzano percorsi di orientamento in vista delle scelte da effettuare al termine dei rispettivi gradi di scuola.

Verranno favoriti percorsi di orientamento, collegati al progetto di vita, anche attraverso la realizzazione di progetti personalizzati di alternanza scuola-lavoro e percorsi formativi integrati tra scuola e formazione professionale, coinvolgendo le risorse disponibili in ambito territoriale.

Al fine di realizzare quanto previsto, nella Scuola Secondaria di I grado, sarà compito dei Consigli di Classe interessati, in collaborazione con la Funzione Strumentale per l'Orientamento, programmare fin dall'inizio dell'anno scolastico attività e percorsi di orientamento per gli alunni con disabilità in vista del passaggio al successivo ordine di scuola. Il coinvolgimento della famiglia sarà essenziale sia in fase di progettazione che di attuazione del percorso.

COMPILAZIONE DEL REGISTRO

Tutti gli ordini di Scuola utilizzeranno il registro elettronico seguendo le indicazioni di compilazione riportate in area riservata. Le credenziali per il registro elettronico vanno richieste in segreteria.

USCITE DIDATTICHE E VISITE D'ISTRUZIONE

In fase di progettazione di uscite didattiche e visite d'istruzione è necessario tener presenti le esigenze e le eventuali difficoltà degli alunni disabili (attenzione a mete, mezzi di trasporto, presenza di barriere architettoniche, ecc.). Il docente di sostegno avrà cura di informare il Consiglio di classe e il Referente viaggi di istruzione sulle necessità dell'alunno seguito. Per gli alunni diversamente abili, la Nota 645/2002 pone particolare attenzione al diritto degli alunni disabili a partecipare alle gite scolastiche. La Nota richiama le CC.MM. 291/92 e 623/96, che affidano alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto.

È auspicabile la presenza del docente di sostegno durante uscite e visite ma non è un obbligo; qualunque insegnante della scuola può accompagnare il gruppo classe, purché si raggiunga il numero di accompagnatori necessario. Si valuterà caso per caso l'opportunità della partecipazione del docente di sostegno, in base alle esigenze dell'alunno. Il ruolo dei genitori nelle uscite didattiche è disciplinato all'art. 36.5 del Regolamento d'Istituto.

TUTTI GLI ALLEGATI MENZIONATI NEL PRESENTE VADEMECUM SONO DISPONIBILI SUL SITO ISTITUZIONALE, IN AREA RISERVATA, "FUNZIONE STRUMENTALE AREA 5".

RIFERIMENTI NORMATIVI

“[...] sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps da realizzare mediante la utilizzazione dei docenti, di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in servizio nella scuola media e in possesso di particolari titoli di specializzazione, che ne facciano richiesta, entro il limite di una unità per ciascuna classe che accolga alunni portatori di handicaps e nel numero massimo di sei ore settimanali.”

(L. 517/1977, art.7)

“[...] sono garantite le attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati.”

(L. 104/92, art.13, comma 3)

“I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe e dei Collegi dei Docenti.”

(L. 104/1992, art.13, comma 6)

Organizzazione per gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse.

(D.Lgs. 297/1994, art.126)

Importanza dell’interazione con i servizi specialistici e ospedalieri del territorio.

(D. Lgs. 297/1994, art.127)

Programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati.

(D. Lgs. 297/1994, art. 315)

Ruolo dell’insegnante di sostegno contitolare all’interno del Consiglio di Classe.

(DPR 275/1999)

Promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

(D. Lgs. 66/2017 e D. Lgs. 96/2019)

COME OTTENERE L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO

Qui di seguito riportiamo *una breve guida per i genitori* che sono interessati a conoscere la prassi e i passi da compiere per vedersi riconosciuto un insegnante specializzato per seguire il proprio figlio. Innanzitutto, se si parla di una nuova diagnosi o nel passaggio di grado, occorre attivare la procedura presso la neuropsichiatria infantile per il rilascio del **PROFILO DI FUNZIONAMENTO**.

Primo passo:

- prenotare la visita in **NEUROPSICHIATRIA INFANTILE** tramite CUP di riferimento (la visita deve essere prenotata presso il servizio di psicologia di età evolutiva).


Secondo passo:


- dopo le visite si riceve dall'ASL **IL PROFILO DI FUNZIONAMENTO** (ex diagnosi funzionale), tale documento deve essere consegnato presso la segreteria della scuola dove è iscritto il proprio/a figlio/a.

Terzo passo (ottenere il verbale INPS):

- Recarsi dal pediatra con il profilo di funzionamento.
- Il pediatra deve richiedere via internet la visita INPS (accertarsi che venga barrato la casella handicap). Il servizio è a pagamento.
- Il pediatra rilascia una copia di certificato di richiesta visita.
- Con il certificato recarsi ad un padronato per appuntamento.
- Viene richiesto il rilascio di un numero di telefono e va prenotata la visita presso L'INPS (**commissione per minori**), viene rilasciata una ricevuta di prenotazione che deve essere portato alla scuola di riferimento.
- La famiglia contattata dovrà recarsi all'appuntamento stabilito ed effettuata la visita bisognerà aspettare circa 1 mese per il rilascio del verbale INPS che la famiglia dovrà consegnare alla scuola di appartenenza

PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INSEGNANTE DI SOSTEGNO





[TORNA ALL'INDICE](#)

“Questi bambini nascono due volte.

Devono imparare a muoversi in un mondo che la prima nascita ha reso più difficile.

La seconda dipende da voi, da quello che saprete dare.

Sono nati due volte e il percorso sarà più tormentato.

Ma alla fine anche per voi sarà una rinascita.”

(G. Pontiggia)